


ORDINANZA



RELATIVA AGLI INCENTIVI PER
L'EFFICIENZA ENERGETICA E
L'UTILIZZO DI ENERGIE
RINNOVABILI NEGLI EDIFICI



Il Municipio di Monteceneri,
con risoluzione municipale 961/2022 del 4 ottobre 2022

richiamati:

- l'art. 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della LOC (RALOC) del 30 giugno 1987;
- il Regolamento comunale sull'efficienza energetica del 16 maggio 2018;
- il Decreto legislativo concernente la richiesta di un credito quadro netto di 50 milioni di franchi e autorizzazione alla spesa di 130 milioni di franchi per la continuazione del programma di incentivi concernente l'efficacia ed efficienza energetiche, la produzione e la distribuzione di energia termica da fonti indigene rinnovabili, la conversione delle energie di origine fossile e la promozione della formazione continua, dell'informazione, della sensibilizzazione e della consulenza nel settore dell'energia del 24 febbraio 2021;
- il Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (RFER) del 29 aprile 2014;
- il piano d'azione contenuto nel Piano energetico comunale (PECo) del Comune di Monteceneri del 2018;
- il Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi in ambito energetico del 7 luglio 2021;

decreta:

Art. 1 Scopo

La presente Ordinanza definisce nel dettaglio gli ambiti, gli importi e le procedure di concessione degli incentivi comunali per il finanziamento di azioni di politica ambientale realizzate sul territorio del Comune con l'obiettivo di ridurre i consumi di energia e favorire l'utilizzo di energie rinnovabili, in attuazione del Regolamento comunale sull'efficienza energetica del 16 maggio 2018.

Art. 2 Beneficiari e condizioni d'incentivazione

- ¹ Possono beneficiare degli incentivi i proprietari privati o le persone giuridiche con immobili riscaldati situati sul territorio comunale e che soddisfano le condizioni del Regolamento e della presente Ordinanza.
- ² Edifici e impianti realizzati senza le necessarie autorizzazioni ai sensi della Legge edilizia non vengono incentivati.
- ³ Non vengono erogati incentivi per le misure obbligatorie a norma di legge.

Art. 3 Interventi oggetti di incentivo e importo erogato



- ¹ Previa la disponibilità del credito, il Comune riconosce un sostegno finanziario percentuale sulla spesa assunta per i seguenti studi in ambito energetico:
- a) **Certificazioni e consulenze** (art. 18 DE del 7 luglio 2021):
 - Etichetta energetica CECE: 40% max. CHF 500.00
 - Certificazione provvisoria MINERGIE®: 40% max. CHF 500.00
 - Attestato SQM: 40% max CHF 500.00
 - Bussola energia: 40% max CHF 200.00
 - b) Elaborazione di un rapporto di consulenza sullo stato di fatto tramite Certificato Energetico Cantonale degli Edifici e sulle varianti di intervento **CECE® plus** sugli edifici esistenti realizzati del 01.01.2000:
 - Edifici mono e bifamiliari: 40%, fino a un massimo di CHF 1'000.00
 - Edifici plurifamiliari: 40%, fino a un massimo di CHF 1'500.00
 - Altre categorie di edifici: 40%, fino a un massimo di CHF 3'000.00
- ² Previa la disponibilità del credito, il Comune riconosce un sostegno finanziario forfettario o percentuale, aggiuntivo a quanto previsto dai programmi federali e/o cantonali e basato su questi ultimi, per l'attuazione di misure nei seguenti ambiti:
- c) **Risanamento energetico di base degli edifici** (con permesso di costruzione antecedente al 2000) (artt. 6 e 7 DE del 7 luglio 2021):
 - Per ogni categoria di edificio: 50% del contributo cantonale fino ad un massimo di CHF 5'000.00
 - Per le case di nucleo abitate in modo permanente, contrariamente al Cantone, si incentiva anche la sostituzione dei serramenti, purché con valore $U_{w,max}$ 1.00 W/m²K, per un importo pari a CHF 60.00/m².
 - d) **Risanamento energetico degli edifici con raggiungimento almeno della categoria CECE BB** (art. 8 DE del 7 luglio 2021):
 - Per ogni categoria di edificio: CHF 2'500.00 (forfettari) supplementari al contributo base (lett. c)
 - e) **Risanamento energetico degli edifici certificati secondo standard MINERGIE®, MINERGIE®-P, MINERGIE®-A** (art. 8 DE del 7 luglio 2021):
 - Per ogni categoria di edificio: CHF 3'000.00 (forfettari) supplementari al contributo base (lett. c)
 - Per edifici di nucleo CECE CC: CHF 3'000.00 (forfettari) supplementari al contributo base (lett. c)
 - f) **Costruzione di nuovi edifici** così come ampliamenti, sopraelevazioni, trasformazioni e cambiamenti di destinazione **certificati MINERGIE®-P, MINERGIE®-A, MINERGIE®-ECO, CECE AB** (esclusa certificazione MINERGIE® base) (art. 9 DE del 7 luglio 2021):
 - Per ogni categoria di edificio: CHF 3'000.00 (forfettari)
 - g) **Installazione di impianti solari termici** per la produzione di calore (art. 12 DE del 7 luglio 2021) oppure di **impianti fotovoltaici** per la produzione di corrente elettrica concepiti per garantire la possibilità di autoconsumo (art. 20 DE del 7 luglio 2021 oppure programma federale Pronovo), senza limitazione della potenza di picco installata (nuovi o ampliamenti):
 - Per ogni tipo di impianto: 50% del contributo deciso dal Cantone e/o dalla Confederazione fino a un massimo di CHF 3'000.00



- Per la batteria di accumulo per impianti solari PV collegati alla rete viene inoltre riconosciuto un importo forfettario di CHF 1'000.00; la batteria non deve poter essere caricata dalla rete; la richiesta deve essere corredata dalla Domanda di raccordo per le installazioni produttrici di energia elettrica (IPE) e/o accumulatori di energia o del Formulario per la certificazione di impianti fotovoltaici.
 - h) **Sostituzione di impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda sanitaria** ad olio o elettrico diretto con un impianto a pompa di calore, un impianto a pellets o allacciamento ad una rete di teleriscaldamento, purché tale sostituzione sia al beneficio di un incentivo cantonale (art. 15 DE del 7 luglio 2021):
 - Per ogni tipo di impianto: CHF 2'000.00 (forfettari)
 - In caso di prima installazione di un sistema idraulico per la distribuzione del calore è concesso un'ulteriore incentivo pari al 50% dell'importo erogato dal Cantone per un massimo di CHF 1'000.00.
 - i) **Sostituzione di una pompa di calore antecedente al 2000** con una nuova pompa di calore (aria/acqua, acqua/acqua, salamoia/acqua) (art. 16 DE del 7 luglio 2021):
 - Per ogni tipo di impianto: CHF 2'000.00 (forfettari)
- ³ Previa la disponibilità del credito, il Municipio si riserva la facoltà di valutare richieste di incentivo per l'efficienza energetica su edifici e impianti non esplicitamente elencate qui sopra purché incentivabili da un programma cantonale o federale e munite di una decisione di incentivazione cantonale o federale, erogando un importo analogo alla misura più affine nell'elenco precedente.

Art. 4 Credito disponibile

- ¹ Per l'incentivazione dei provvedimenti descritti nell'art. 3 l'importo totale disponibile è stabilito dal credito concesso dal Consiglio comunale nell'ambito del Preventivo.
- ² I contributi vengono erogati fintanto che il Comune continua a beneficiare in misura sufficiente del Fondo Energie Rinnovabili (FER).

Art. 5 Procedura per la richiesta dell'incentivo e il versamento dei contributi

- ¹ Le richieste di incentivo vanno inoltrate per iscritto al Municipio a conclusione avvenuta delle opere o prestazioni ed entro 6 mesi dalla ricezione della fattura dell'esperto accreditato CECE®, dalla conferma di versamento del sussidio emanato dall'ente competente o dal rilascio del certificato definitivo da parte del centro di certificazione MINERGIE® competente.
- ² Le richieste, redatte su formulario apposito, devono essere corredate dalla descrizione completa dell'opera o studio eseguito, con ubicazione, mappale, anno di costruzione e categoria dell'oggetto, e da tutta la documentazione a comprova necessaria degli avvenuti pagamenti di onorari, versamenti o certificazioni, come descritto nel cpv. 1.
- ³ Richieste incomplete o con documentazione insufficiente sono ritrasmesse al richiedente per il completamento e diventano effettive unicamente quando debitamente compilate e corredate dai giustificativi necessari.



dall'ente competente o dal rilascio del certificato definitivo da parte del centro di certificazione MINERGIE® competente.

² Le richieste, redatte su formulario apposito, devono essere corredate dalla descrizione completa dell'opera o studio eseguito, con ubicazione, mappale, anno di costruzione e categoria dell'oggetto, e da tutta la documentazione a comprova necessaria degli avvenuti pagamenti di onorari, versamenti o certificazioni, come descritto nel cpv. 1.

³ Richieste incomplete o con documentazione insufficiente sono ritrasmesse al richiedente per il completamento e diventano effettive unicamente quando debitamente compilate e corredate dai giustificativi necessari.

⁴ Le richieste di incentivo vengono trattate ed evase in ordine progressivo d'entrata fino all'esaurimento del credito disponibile.

⁵ L'autorità comunale può sempre richiedere informazioni aggiuntive relative all'oggetto o alla prestazione da incentivare.

⁶ Premessa la completezza e la legittimità della richiesta di versamento, il pagamento dell'incentivo avviene tramite accredito bancario o postale entro 60 giorni dalla ricezione della stessa; è escluso il pagamento a contanti.

Art. 6 Cumulo degli incentivi

È ammesso il cumulo dei singoli aiuti comunali e il cumulo con incentivi cantonali, federali e di altri enti.

Art. 7 Retroattività

Gli incentivi non hanno di principio effetto retroattivo; non vengono concessi aiuti nel caso non vengano rispettate le tempistiche indicate all'art. 5 cpv. 1.

Art. 8 Pubblicazione delle informazioni

Il Municipio può pubblicare in forma anonimizzata, a scopo divulgativo, i dati tecnici concernenti gli oggetti che hanno beneficiato degli incentivi.

Art. 9 Revoca e restituzione dell'incentivo

Il Municipio si riserva il diritto di revocare l'incentivo e se del caso di chiederne la restituzione in caso lo stesso sia stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche o in virtù di fatti inesatti e incompleti. Rimane riservata l'azione penale e il prelievo delle spese amministrative.



Art. 10 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore con la crescita in giudicato della stessa il giorno successivo la fine del periodo di pubblicazione e annulla ogni altra disposizione precedente in vigore.

Art. 11 Pubblicazione

Ai sensi dell'art. 192 LOC la presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali e sul sito internet del Comune a partire dal 5 ottobre 2022 e per un periodo di 30 giorni.

Art. 12 Rimedi giuridici

Ai sensi dell'art. 208 LOC contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

PER IL MUNICIPIO DI MONTECENERI

Il Sindaco

i.a. Elizia Gulardi
P. Solcà



Il Segretario

A. Bianchi